



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
MILANO**

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano riunito in Camera di Consiglio nelle
persone dei Sigg.:

Dott. G. Di Rosa Presidente

Dott. M. Odorisio Magistrato di Sorveglianza di Pavia

Dott. L. Guidali Esperto

Dott. M. Bracci Esperto

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~, nato a ~~_____~~ il ~~10/01/1989~~, detenuto a Bollate in espiazione della pena determinata con cumulo Procura Generale Milano del 10/12/2012, N. 928/2012 siep Pg, ha proposto reclamo contro l'ordinanza del M.S. di Milano in data 19/10/2015; che il suddetto, regolarmente citato a comparire dinanzi a questo Tribunale non è comparso all'odierna udienza; che il reclamo è stato tempestivamente presentato nei termini di cui all'art. 69 bis comma 3° O.P.;
che il P.M. ed il difensore hanno concluso come in atti;

Osserva quanto segue:

Con la citata ordinanza il MS di Milano, nel concedere la liberazione anticipata in relazione al semestre 3/3/2015-2/9/2015, rigettava la liberazione anticipata con riferimento al periodo 5/12/2007-4/12/2008 risultando la condanna per reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309/90 commesso dal gennaio 2007 al novembre 2008 (Sentenza Corte Appello Milano del 19/7/2011, irrevocabile il 28/11/2012); inoltre il condannato, in data 2/4/2008, autorizzato a recarsi al CAD, non comunicava il rientro in abitazione come prescritto e il 5/4/2008 veniva controllato presso il proprio domicilio con persona gravata da precedenti penali.

Udienza del:

Redatto F.C. il

Depositata in
Cancelleria il

Nel reclamo, tempestivamente presentato, con riferimento al reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 90, si evidenzia che la collocazione del reato riguarda genericamente e indistintamente tutti i componenti dell'associazione mentre, per quel che attiene la specifica posizione del reclamante, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza nella parte in cui viene trattata la posizione dello stesso, emerge che il reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 90 è stato contestato fino al 5 12 2007, data del suo arresto in flagranza per il reato di cui all'articolo 73 comma 5 d.p.r. 309 90 (reato che fa parte di un'ampia attività di spaccio che ha portato alla condanna per associazione, la partecipazione alla quale, è terminata con il suo arresto);

con riferimento alla mancata comunicazione di uscita in occasione della frequentazione del CAD, si afferma che non vi è agli atti alcuna annotazione di polizia giudiziaria, mentre il condannato ricorda di aver sempre chiamato le forze dell'ordine quando si recava al CAD; si aggiunge che non vi è alcun provvedimento dell'autorità procedente (Tribunale Milano Sezione Direttissime) conseguente alla asserita violazione e che, in ogni caso, la violazione non sembra di particolare gravità in quanto sarebbe l'unico mancato avvertimento alle forze dell'ordine nel corso degli arresti domiciliari;

con riferimento al controllo presso il proprio domicilio con persone gravate da precedenti penali rileva il reclamante che non viene indicato il nominativo della persona gravata da precedenti, mentre il condannato afferma che, per quanto si ricorda, si trattava di suo fratello.

Nel reclamo si conclude affermando che i due episodi non sembrano rappresentare un sufficiente motivo di diniego del beneficio non essendo da soli sufficienti indici di mancata partecipazione all'opera di rieducazione non potendo tali fatti inficiare l'intero periodo di detenzione in regime di arresti domiciliari; in ogni caso si chiede la positiva valutazione del secondo dei semestri rigettati e cioè dal 5 6 2008 al 4 12 2008.

Ritiene il collegio che il reclamo sia fondato per quanto riguarda la corretta collocazione temporale del reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309 90; infatti, come si evince dalla sentenza, la commissione del reato viene effettivamente collocata fino al dicembre del 2007.

Ritiene inoltre il Collegio che le violazioni delle prescrizioni sopramenzionate,

valutate nell'ambito di un intero anno di espiazione di arresti domiciliari non siano di tale gravità da far ritenere che il soggetto non abbia partecipato all'opera di rieducazione, considerata anche, proprio, la frequenza del CAD; si osserva infine che esse non ebbero comunque alcuna ripercussione sulla misura della custodia attenuata.

Ritiene pertanto il Collegio che il reclamo sia fondato e possa essere accolta l'istanza di Liberazione Anticipata con riferimento ai semestri 5 12 2007-4 12 2008 e possano essere concessi gg. 90 di Liberazione anticipata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 54 e 69 bis O.P.

ACCOGLIE

Il reclamo avverso il rigetto di liberazione anticipata per i semestri 5 12 2007 - 4 12 2008 e concede gg. 90 di Liberazione anticipata.

Milano, li 1.3.2016

Il magistrato di sorv. est.
Dott. Margo Odorisio

Il Presidente

TRIBUNALE SORVEGLIANZA
MILANO
DEPOSITATO IL

04 MAR. 2016

Alle ore

IL FUNZIONARIO

Alessandro BLASIMME

Per Copia Conforme

MILANO, LI 04 MAR. 2016

IL FUNZIONARIO

Alessandro BLASIMME